



Termine di referendum: 7 luglio 2016

Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)

Modifica del 18 marzo 2016

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 2014¹,
decreta:*

I

La legge forestale del 4 ottobre 1991² è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Quando un'autorità deve decidere in merito all'autorizzazione per la costruzione di impianti per l'impiego di energie rinnovabili e di impianti di trasporto e distribuzione di energia, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di questi progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali.

Art. 7 cpv. 3 lett. b

Concerne soltanto il testo francese

Art. 10 cpv. 3, secondo periodo

³ ... L'autorità federale competente decide su richiesta dell'autorità cantonale competente.

Art. 16 cpv. 2

² Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.

¹ FF 2014 4237

² RS 921.0

Art. 17 cpv. 3

³ Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare la riduzione della distanza minima, subordinandola a oneri e condizioni.

Art. 19, primo periodo

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, come pure alle opere forestali per la correzione dei torrenti. ...

Art. 21a Sicurezza sul lavoro

Per garantire la sicurezza sul lavoro, i mandatari che svolgono lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare che la manodopera impiegata ha seguito un corso riconosciuto dalla Confederazione di sensibilizzazione sui pericoli connessi ai lavori forestali.

Art. 26 Provvedimenti della Confederazione

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare i danni dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi e che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni.

² Per la protezione contro gli organismi nocivi può in particolare vietare o limitare l'utilizzazione di determinati organismi, piante e merci e introdurre obblighi di autorizzazione, di notifica, di registrazione e di documentazione.

³ La Confederazione si adopera affinché siano eseguiti provvedimenti al confine e stabilisce e coordina i provvedimenti intercantonali adottati dai Cantoni all'interno del Paese.

⁴ Gestisce un servizio fitosanitario federale che nel settore della foresta è subordinato all'Ufficio federale.

Art. 27 cpv. 1

¹ Fatto salvo l'articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta e delle sue funzioni. Effettuano in particolare il monitoraggio degli organismi nocivi sul loro territorio.

Art. 27a Provvedimenti contro gli organismi nocivi

¹ Chi utilizza materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.

² In collaborazione con i Cantoni interessati, la Confederazione stabilisce strategie e direttive concernenti provvedimenti contro gli organismi nocivi che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni. I provvedimenti devono essere eseguiti in modo tale da consentire di:

- a. eradicare tempestivamente i nuovi organismi nocivi accertati;
- b. contenere gli organismi nocivi radicati se l'utilità da attendersi prevale sui costi per combatterli;
- c. sorvegliare, eradicare o contenere gli organismi nocivi anche al di fuori della superficie forestale al fine di proteggere la foresta.

³ I detentori di alberi, arbusti, altre piante, colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi o che sono organismi nocivi devono, in collaborazione con le autorità competenti, eseguirne o accettarne la sorveglianza, l'isolamento, il trattamento o la distruzione.

Art. 28a Provvedimenti per far fronte ai cambiamenti climatici

La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti che sostengono la foresta nella capacità di adempiere le sue funzioni durevolmente anche in condizioni climatiche mutate.

Titolo prima dell'art. 29

Capitolo 5: Provvedimenti promozionali

Sezione 1: Formazione, consulenza, ricerca e raccolta di dati

Art. 29, rubrica (concerne soltanto il testo francese), e cpv. 1–3

¹ La Confederazione coordina e promuove la formazione in campo forestale.

² In collaborazione con i Cantoni, provvede alla formazione e alla formazione continua sul piano teorico e pratico in campo forestale a livello di scuola universitaria.

³ *Abrogato*

Titolo prima dell'art. 34a

Sezione 1a: Promozione del legno

Art. 34a Vendita e utilizzazione del legno

La Confederazione promuove la vendita e l'utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile, in particolare mediante il sostegno di progetti innovativi.

Art. 34b Costruzioni e impianti della Confederazione

¹ La Confederazione promuove l'utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile, per quanto vi si presti, nella pianificazione, nell'edificazione e nell'esercizio delle costruzioni e degli impianti di sua proprietà.

² Nell'acquisizione di prodotti in legno la Confederazione tiene conto della gestione forestale sostenibile e rispettosa della natura nonché dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra.

Art. 37 cpv. 1^{bis}

^{1bis} In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti nati in seguito a eventi naturali eccezionali.

Art. 37a Provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione

¹ La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per provvedimenti per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi.

² In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti che richiedono una valutazione specifica da parte sua.

³ L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo da prevenire e all'efficacia dei provvedimenti.

Art. 37b Indennità per costi

¹ Ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi di cui all'articolo 27a capoverso 3 può essere versata un'equa indennità per i costi di prevenzione, lotta e ripristino che non sono assunti secondo l'articolo 48a.

² L'indennità è fissata definitivamente dall'autorità competente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per la persona danneggiata.

Art. 38 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b ed e, nonché 2

¹ La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, aiuti finanziari globali per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, segnatamente per:

- b. la promozione della diversità delle specie e della diversità genetica nella foresta;
- e. *Abrogata*

² *Abrogato*

Art. 38a, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. e–g, nonché 2 lett. a

Gestione forestale

¹ La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, segnatamente per:

- e. la promozione della formazione degli operai forestali e la formazione pratica degli operatori forestali a livello di scuola universitaria;
- f. provvedimenti che sostengono la foresta nella sua capacità di adempiere le sue funzioni anche in condizioni climatiche mutate, segnatamente per la cura dei giovani popolamenti e per la produzione di materiale di riproduzione forestale;
- g. l'adeguamento o il ripristino di infrastrutture di allacciamento, sempre che esse siano necessarie per la gestione della foresta nell'ambito di progetti globali, rispettino la foresta come ambiente naturale di vita e che sia evitata una densità di allacciamento eccessiva.

² La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per:

- a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d–g: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;

Art. 39 cpv. 3

Abrogato

Art. 46 cpv. 3, primo periodo, e 4

³ Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12–12g della legge federale del 1° luglio 1966³ sulla protezione della natura e del paesaggio. ...

⁴ Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.

Art. 47, secondo periodo

... È fatto salvo l'articolo 12e della legge federale del 1° luglio 1966⁴ sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 48a Assunzione dei costi da parte di chi li causa

I costi derivanti da provvedimenti che le autorità adottano o ordinano per evitare un pericolo o pregiudizio imminente per la foresta, come pure per accertarlo ed eliminarlo, sono a carico di chi li ha causati per colpa propria.

³ RS 451

⁴ RS 451

Art. 49 cpv. 1^{bis} e 3, secondo periodo

^{1bis} Coordina le sue misure esecutive con quelle dei Cantoni.

³ ... Può delegare al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, ai suoi servizi o a uffici federali a esso subordinati, il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.

Art. 50a Delega di compiti esecutivi

Le autorità esecutive possono incaricare corporazioni di diritto pubblico o privati, contro indennità, di svolgere controlli o di mettere in atto ulteriori misure esecutive.

Art. 51 cpv. 2

² Essi suddividono il loro territorio in circondari e settori forestali. Questi sono diretti da operatori forestali con formazione superiore ed esperienza pratica.

Art. 56 cpv. 3

³ I mandatari che svolgono lavori di raccolta del legname nella foresta sono esonerati per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge dall'obbligo di cui all'articolo 21a capoverso 1 di dimostrare che la manodopera impiegata ha seguito un corso riconosciuto dalla Confederazione di sensibilizzazione sui pericoli connessi ai lavori forestali.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

Coordinamento con la legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica o la legge federale del 20 giugno 2014⁵ sulla formazione continua, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 29 capoverso 2 avrà il seguente tenore:

Art. 29 cpv. 2

² In collaborazione con i Cantoni, provvede alla formazione e alla formazione continua sul piano teorico e pratico in campo forestale a livello di scuola universitaria.

⁵ RS 419.1; RU 2016 689

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016

Il presidente: Raphaël Comte

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 18 marzo 2016

La presidente: Christa Markwalder

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 29 marzo 2016⁶

Termine di referendum: 7 luglio 2016

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 19 dicembre 1980⁷ sul Parco nazionale

Ingresso, primo lemma

visto l'articolo 78 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale⁸;

2. Legge del 20 giugno 1986⁹ sulla caccia

Ingresso, primo lemma

visti gli articoli 74 capoverso 1, 78 capoverso 4, 79 e 80 capoverso 1 della Costituzione federale¹⁰;

Art. 12 cpv. 5, secondo periodo

⁵ ... Può affidare l'esecuzione di tali compiti, contro indennità, a corporazioni di diritto pubblico o a privati.

Art. 13 cpv. 3

³ La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve e nelle aree di cui all'articolo 11 capoverso 6.

⁷ RS 454

⁸ RS 101

⁹ RS 922.0

¹⁰ RS 101